



■ **SISTEMA
ACCOGLIENZA
INTEGRAZIONE**



MINISTERO
DELL'INTERNO

Tipologie di permesso di soggiorno
alla luce della legge 173/ 2020
e accoglienza all'interno del SAI
(*II sessione*)



La presente trattazione, verterà sull'esame della normativa relativa ai permessi di soggiorno ed alla relativa accoglienza dei beneficiari all'interno del

SAI

Sistema di accoglienza e integrazione,

già

SIPROIMI

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.



Rilascio pds

Art 5 co1 TUI

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.



Rilascio pds

Art 5 co2 TUI

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste

- dal visto d'ingresso
- o dalle disposizioni vigenti.



Aggiornamento pds

Per i richiedenti protezione internazionale ex decreto legislativo 142/2015 L'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale.

Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1 *(Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi...)*



Domicilio e residenza

Art 43 cc

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.



Aggiornamento pds

TUI art 6 co 7

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. **In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.** Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

co 8

Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.



Dimora

Luogo in cui la persona può soggiornare
in maniera temporanea o abituale



Rinnova pds

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal testo unico sull'immigrazione e dal regolamento di attuazione dello stesso, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

Lo straniero che richiede il rinnovo del pds è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici



Rilascio e rinnovo pds

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.



art. 5 TUI

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.



TUI art 2 co 5

Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge (**per esempio della legge sul procedimento amministrativo non si applica l'art 20 co 4- silenzio assenso**).



SAI

Le **“Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale”** pubblicate dal Ministero dell’Interno, alle quali si rimanda, per la parte relativa alla disciplina generale del diritto alla residenza e per quella relativa all’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, evidenziano come il diritto all’iscrizione anagrafica sia “un diritto soggettivo del cittadino (e dello straniero regolarmente soggiornate), immediatamente esigibile e non comporta alcuna valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, se non l’attivazione dei poteri di verifica come disciplinati dalla legge (legge anagrafica e regolamento anagrafico), senza che valutazioni discrezionali possano essere stabilite da fonti normative inferiori quali ordinanze sindacali o regolamenti comunali” e come lo stesso sia il presupposto per l’esercizio di importanti diritti sociali nonché per il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche.



SAI

Le “**Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale**” pubblicate dal Ministero dell'Interno

<https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/decreti-direttive-e-altri-documenti/linee-guida-sul-diritto-alla-residenza-dei-richiedenti-e-beneficiari-protezione-internazionale>



Iscrizione anagrafica

L'iscrizione anagrafica degli stranieri nelle liste della popolazione residente avviene alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i cittadini italiani (legge anagrafica – l. 24.12.1954, n. 1228 – e suo regolamento di esecuzione – d.p.r. 30.5.1989, n. 223), ma con l'ulteriore presupposto della regolarità del soggiorno sul territorio dello Stato (art. 6, co. 7 del d.lgs. 286/1998).



Quadro giuridico

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1228/1954, l'iscrizione anagrafica costituisce diritto (e dovere) del cittadino come dello straniero.

La giurisprudenza (in particolare Cass. SU, n. 499/2000) ha sempre affermato che l'iscrizione anagrafica costituisce diritto assoluto della persona in quanto connesso con il riconoscimento della identità e dignità personali.



Richiedenti protezione internazionale e iscrizione anagrafica -1

L'art. 4, co. 1 del d.lgs. 142/2015 stabilisce che al richiedente sia rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale

In base al successivo co. 3 del medesimo articolo la ricevuta rilasciata al momento della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale costituisce titolo di soggiorno provvisorio; al richiedente in possesso di tale ricevuta sono pertanto riconosciuti gli stessi diritti garantiti a colui al quale è rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo di durata semestrale.



Richiedenti protezione internazionale e iscrizione anagrafica - 2

Art 5 co 3 decreto legislativo 142/2015

Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Iscrizione anagrafica / carta identità richiedenti

La normativa in vigore prevede il rilascio di carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale della durata triennale, non valida per l'espatrio

La CIRCOLARE N.11/2020 del ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI- evidenzia che la categoria cui è riservata il rilascio della carta d'identità è quella dei richiedenti protezione internazionale, si legge infatti all'interno che *è previsto il rilascio ai richiedenti protezione internazionale iscritti in anagrafe di una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni. A questo proposito si segnala che sono in atto i necessari adeguamenti del circuito di emissione della carta d'identità elettronica CIE, pertanto - ove richiesto - nel frattempo il documento dovrà essere rilasciato in formato cartaceo.*



Rifugiati e iscrizione anagrafica

Nel caso dei rifugiati, la residenza è anche oggetto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con l. n. 722/1954.

In particolare, l'art. 26 prevede che “ciascuno Stato contraente L'iscrizione anagrafica degli stranieri nelle liste della popolazione residente avviene alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i cittadini italiani (legge anagrafica – l. 24.12.1954, n. 1228 – e suo regolamento di esecuzione – d.p.r. 30.5.1989, n. 223), ma con l'ulteriore presupposto della regolarità del soggiorno sul territorio dello Stato (art. 6, co. 7 del d.lgs. 286/1998).

I diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e umanitaria concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza”.

Di rilievo per l'ordinamento italiano è anche il successivo art. 27, il quale fa obbligo agli Stati contraenti di rilasciare i documenti d'identità “a tutti i rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido”, in quanto, come già evidenziato, l'iscrizione anagrafica è prerequisite necessario al rilascio della carta di identità



MINISTERO
DELL'INTERNO

Iscrizione anagrafica

E' possibile ottenere l'iscrizione anagrafica presso una residenza fittizia ai sensi dell'art 1 co 3 l.1228/1954

Secondo tale norma è previsto che il comune registri anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora, consentendo quindi anche a tale categoria di soggetti vulnerabili anche l'accesso ai diritti alle prestazioni socio sanitarie e la possibilità di ottenere documenti d'identità, come da ultimo ribadito nella circolare n. 23/2021 del 5 maggio 2021, Ministero Interno-direzione centrale servizi demografici



Iscrizione anagrafica

Per i titolari delle nuove tipologie di permesso di soggiorno
il diritto all'iscrizione anagrafica non varia,
permanendo il principio di cui all'art 6 co 7 del TUI



dpr 394/99

Art 15

co1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

co 2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente: "3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore".



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Iscrizione anagrafica e iscrizione al SSN

L'art. 34, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che “hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento con i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento”: dunque i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno a qualsiasi titolo hanno diritto all'iscrizione al SSN qualora abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti al Centro per l'Impiego.



Permesso di soggiorno per lungo soggiornanti (dell'art 9 TUI)

Lo straniero in possesso, **da almeno cinque anni**, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un **reddito non inferiore** all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di **un alloggio idoneo** che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.



Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato **allo straniero titolare di protezione internazionale** come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"



Permesso di soggiorno per lungo soggiornanti

Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento.



Permesso di soggiorno per lungo soggiornanti

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, **non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale** ed ai suoi familiari **la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio** di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del **quindici per cento del relativo importo**.



Permesso di soggiorno per lungo soggiornanti

La disposizione di cui al comma 1 dell'art 9 TUI (la richiesta dello straniero al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), non si applica agli stranieri che:

- a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- b) soggiornano a titolo di protezione temporanea (**per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.**) ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;



- c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
- d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
- e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale



Conversione pds

Art 6 co 1 bis TUI

Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

- a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), **e 16** del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;
- c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Conversione pds

- d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso **per richiesta di asilo**;
- e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
- f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
- g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;
- h) permesso di soggiorno **per assistenza di minori**, di cui all'articolo 31, comma 3.
- h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)**



Conversione pds per motivi familiari

Art 30 co 1 lett. C TUI

Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.

La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

*tutte le slide e i video dei seminari
nella
WEBINAR GALLERY **RETE SAI**
www.retesai.it/webinar*

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**



CONTATTI



www.ReteSAI.it



[facebook cittalia](https://www.facebook.com/cittalia)



[@rete_sai](https://twitter.com/rete_sai)

info@serviziocentrale.it

comunicazione@cittalia.it

